



Studio Commerciale **BARONCELLI**

Telefono 0574 719680 – 0574 711077- 0574 26884 - paghe 0574 21099. @ Contatti DIRETTI : Stefano Baroncelli: s.baroncelli@studio-baroncelli.it; Reparto PAGHE Lotti David giornaliere@studio-baroncelli.it LORY Baroncelli l.baroncelli@studio-baroncelli.it LORELLA Pierozzi: segreteria@studio-baroncelli.it Silvia Lazznerini: silvia@studio-baroncelli.it



Whatsapp +33 75 79 34 559 (anteporre il segno + prima del numero)

Circolare nr. 03 - 2025 (8 Febbraio)

TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: IN VIGORE IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE – R.E.N.T. RI

Per il R.E.N.T. RI, in vigore dal 2023, è previsto un periodo di transizione. Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese. In generale, sono state previste modalità di adempimento più semplici rispetto al passato, con la possibilità che i nuovi formulari digitali possano essere esibiti durante il trasporto anche su dispositivi mobili. Riepiloghiamo le novità a pagina 13.

Tesserini riconoscimento cantieri: nuove sanzioni

Nella nota 656/2025 l'ispettorato del lavoro ricorda gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento, già previsti dall'art. 26, comma 8; dall'art. 20, comma 3; e dall'art. 21, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 81/2008, restano immutati e si applicano ai seguenti soggetti:

- ◆ Lavoratori dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici.
- ◆ Lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili.

Le sanzioni amministrative aggiornate per il mancato rispetto degli obblighi variano a seconda del soggetto e dell'infrazione. Ecco gli importi:

- ◆ Datore di lavoro: per Mancata fornitura della tessera di riconoscimento 2.500 - 10.000 euro
- ◆ Lavoratore dipendente: per Mancata esposizione della tessera di riconoscimento 100 - 600 euro
- ◆ Lavoratore autonomo: per Mancata fornitura della tessera di riconoscimento 1.000 - 5.000
- ◆ Lavoratore autonomo: per Mancata esposizione della tessera di riconoscimento 50 - 300 euro

730 precompilato: dati da ricavi del fotovoltaico

Ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi "precompilate" da parte dell'Agenzia delle Entrate, il G.S.E. dovrà comunicare a quest'ultima, entro il 16 marzo di ogni anno, 'l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente' alle persone fisiche o al condominio, derivanti dalla cessione di energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW per servizio di 'scambio sul posto' (per il 'ritiro dedicato', invece, si dovrà attendere il prossimo anno), tenuto conto che i **ricavi ottenuti dalla vendita di energia prodotta da impianti alimentati con fonti rinnovabili**, che servono abitazioni e hanno una potenza non superiore a 20 kW, sono classificati come "**redditi diversi**" secondo l'articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR e, come tali, devono essere dichiarati ai fini fiscali.

COMUNICAZIONE DATI AGGIUNTIVI AL MODELLO F24 PER LE RITENUTE DAL 6 FEBBRAIO

Dal 06.02.2025 è prevista una procedura semplificata di comunicazione dei dati sulle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo, per i sostituti d'imposta con numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre 2024 non superiore a 5. In alternativa alla presentazione del modello 770, il sostituto d'imposta può comunicare i dati in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite il modello F24.

COMUNICAZIONE DATI AGGIUNTIVI AL MODELLO F24 PER LE RITENUTE DAL 6 FEBBRAIO	
PREMESSA	<p>Per le ritenute sui redditi di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dipendente, e ◆ autonomo, <p>il c.d. "Decreto Adempimenti"¹ ha introdotto, dall'anno 2025, una modalità semplificata di presentazione del modello 770 per i sostituti d'imposta che, in via sperimentale, presentano un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a 5.</p> <p>In particolare, i soggetti obbligati alla presentazione di tale dichiarativo possono effettuare i versamenti mensili delle ritenute e trattenute indicando anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'importo delle ritenute e trattenute operate; ◆ gli eventuali importi a credito; ◆ gli altri dati individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. <p>In questo modo le comunicazioni dei suddetti dati sono equiparate all'indicazione degli stessi nel modello 770.</p> <p>Con il provvedimento n. 25978 del 31.01.2025 sono state definite le modalità di svolgimento della nuova procedura e sono stati individuati i dati che i sostituti d'imposta dovranno trasmettere unitamente al modello F24, come alternativa alla presentazione del modello 770.</p> <p>A tal fine è stata inoltre approvata la nuova versione delle specifiche tecniche per l'invio telematico del modello F24 – contenute nell'allegato 3 al presente provvedimento – per consentire la comunicazione delle menzionate informazioni riepilogate in un apposito nuovo prospetto.</p>
AMBITO DI APPLICAZIONE	<p>Le disposizioni in questione possono essere applicate, come visto a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025, dai sostituti d'imposta² che:</p>

¹ art. 16 del D.Lgs 1/2024.

² soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. 600/1973.

	<p>a) corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati</p> <p>b) sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte</p> <p>c) effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate³</p> <p>d) al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5</p>										
<p>COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE RITENUTE E TRATTENUTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI</p>	<p> Come anticipato, tali disposizioni si applicano alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d'imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati dai relativi codici tributo elencati nell'allegato 1 al provvedimento in questione.</p> <p>In alternativa alla presentazione del modello 770, i soggetti visti in precedenza comunicano all'Agenzia delle Entrate i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando <ul style="list-style-type: none"> ✓ il relativo codice tributo, e ✓ il periodo di riferimento; ◆ in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF la Regione o il Comune a cui si riferiscono; ◆ la presenza delle fattispecie/"note" elencate nell'allegato 2 al provvedimento e rappresentate in seguito <table border="1" data-bbox="469 1317 1417 1904"> <tr> <td data-bbox="469 1317 564 1417">A)</td> <td data-bbox="564 1317 1417 1417">il sostituto ha effettuato i versamenti entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi⁴</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1417 564 1608">B)</td> <td data-bbox="564 1417 1417 1608">il versamento si riferisce a ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati⁵ su somme e valori: <ul style="list-style-type: none"> ◆ relativi al 2025; ◆ erogati entro il 12.01.2026 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1608 564 1709">D)</td> <td data-bbox="564 1608 1417 1709">il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di gennaio 2026</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1709 564 1809">E)</td> <td data-bbox="564 1709 1417 1809">il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di febbraio 2026</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1809 564 1904">P)</td> <td data-bbox="564 1809 1417 1904">il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell'anno in corso (2025), ma pertinente l'anno precedente (2024)</td> </tr> </table>	A)	il sostituto ha effettuato i versamenti entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi ⁴	B)	il versamento si riferisce a ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati ⁵ su somme e valori: <ul style="list-style-type: none"> ◆ relativi al 2025; ◆ erogati entro il 12.01.2026 	D)	il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di gennaio 2026	E)	il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di febbraio 2026	P)	il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell'anno in corso (2025), ma pertinente l'anno precedente (2024)
A)	il sostituto ha effettuato i versamenti entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi ⁴										
B)	il versamento si riferisce a ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati ⁵ su somme e valori: <ul style="list-style-type: none"> ◆ relativi al 2025; ◆ erogati entro il 12.01.2026 										
D)	il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di gennaio 2026										
E)	il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di febbraio 2026										
P)	il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell'anno in corso (2025), ma pertinente l'anno precedente (2024)										

³ con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

⁴ scadenza prevista dall'art. 2, comma 1 del D.P.R. 445/1997 per i sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ai "vecchi" due milioni di lire.

⁵ ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973.

	<p>S) nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente</p> <p>Ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate gli stessi sostituti d'imposta indicano anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento; ◆ l'ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento; ◆ i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate; ◆ ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento; ◆ il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24 																																								
<p>MODALITÀ DI INVIO DEI DATI E DEL MODELLO F24</p>	<p>L'invio del modello F24 e la comunicazione dei dati di cui sopra sono effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a decorrere dal 06.02.2025; ◆ esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate secondo le specifiche tecniche menzionate in precedenza; ◆ direttamente dal sostituto d'imposta oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. <p>A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell'invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato "Prospetto delle ritenute/trattenute operate", di cui all'allegato 4 al provvedimento.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  Mod. n. <input type="text"/> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE (Articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)</p> <p>CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <input type="text"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Codice tributo</th> <th>Codice comune/regione</th> <th>Periodo di riferimento</th> <th>Ritenute/trattenute operate</th> <th>Interessi</th> <th>Importo da versare</th> <th>Ravvedimento</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>mese anno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>mese anno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>mese anno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>mese anno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>	Codice tributo	Codice comune/regione	Periodo di riferimento	Ritenute/trattenute operate	Interessi	Importo da versare	Ravvedimento	Note			mese anno								mese anno								mese anno								mese anno					
Codice tributo	Codice comune/regione	Periodo di riferimento	Ritenute/trattenute operate	Interessi	Importo da versare	Ravvedimento	Note																																		
		mese anno																																							
		mese anno																																							
		mese anno																																							
		mese anno																																							

	<p>Il modello F24 è soggetto alle disposizioni e alle procedure di controllo pro-tempore vigenti per i versamenti unitari con compensazione c.d. "orizzontale" effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>In caso di scarto del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ resta valida la comunicazione dei dati, e ◆ il versamento delle ritenute e trattenute operate dovrà essere effettuato con separato modello F24 ordinario – se necessario avvalendosi del ravvedimento operoso.
<p>DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p>Le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del provvedimento in commento:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>sono equiparate, a tutti gli effetti, all'esposizione dei medesimi dati nel 770, anche ai fini del controllo automatizzato. Restano comunque fermi gli altri obblighi dei sostituti d'imposta e le ordinarie scadenze per il versamento delle ritenute e trattenute operate, secondo le disposizioni vigenti</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>sono effettuate entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento⁶ – anche in mancanza, in tutto o in parte, dei versamenti delle ritenute e trattenute operate</p> </div> <p>I sostituti d'imposta che non si avvalgono delle disposizioni sono tenuti alla presentazione del modello 770 per l'intero anno di riferimento: la presentazione di simile dichiarazione equivale alla scelta di non avvalersi delle disposizioni in questione.</p> <p>L'annullamento e la sostituzione dei dati comunicati sulla scorta del presente provvedimento possono comunque avvenire nei limiti di quanto previsto dalle richiamate specifiche tecniche⁷.</p> <p> Da notare comunque che, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d'imposta che optano per il presente invio semplificato dei dati possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi ◆ trasmettere i relativi dati entro il 30.04.2025.

⁶ scadenza del termine di presentazione della suddetta dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta per l'anno di interesse.
⁷ paragrafo 2.8.

Bonus mamma, stop a chi ha due figli: serve il decreto

Con il messaggio n. 401 dello scorso 31 gennaio l'Inps ricorda che l'esonero contributivo per le lavoratrici con due figli e contratto a tempo indeterminato è stato previsto solo per il 2024 e, dunque, viene meno nel 2025. Per le mamme lavoratrici con tre o più figli, invece, resta in vigore fino al 31 dicembre 2026. La soglia massima di esonero ammonta a 250 euro al mese. La manovra 2025 ha introdotto un nuovo esonero parziale, ma affinché diventi definitivo è necessario un decreto del Mef e del ministero del Lavoro. Potranno beneficiare della misura le lavoratrici con due o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo. L'esonero non sarà totale ma parziale e spetta solo se non si superano i 40 mila euro di reddito l'anno imponibile. Da quest'anno possono fare domanda del bonus mamma anche le lavoratrici con contratto a termine e le autonome, in precedenza escluse.

Attenzione alla PEC obbligatoria per gli amministratori delle società dal 2025 |

A partire dallo scorso 1 gennaio 2025, per effetto dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024), è diventato obbligatorio per tutti gli amministratori di società possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale. Un cambiamento che mira a garantire maggiore trasparenza e una comunicazione più efficace tra imprese, amministratori e Pubblica Amministrazione.

Con la nuova normativa **questa disposizione, già prevista per le società, si estende anche agli amministratori di società, indipendentemente dalla forma giuridica**. Ciò significa che **tutti i membri dei Consigli di Amministrazione o di organi amministrativi collegiali o gli amministratori unici dovranno essere in possesso di un domicilio digitale** individuale e registrarlo presso il Registro delle Imprese.

A chi si applica la norma?

L'obbligo riguarda tutte le società costituite in forma societaria, comprese:

- Società di persone: **società semplici (se iscritte in CCIAA), Snc e Sas;**
- Società di capitali: **SpA, Sapa, Srl e Srls.**

Le categorie interessate sono:

- **Amministratori già in carica**, che dovranno attivare una PEC personale e registrarla ufficialmente;
- **Nuove società, per le quali è già necessario indicare sin dall'iscrizione al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC** di ogni amministratore;

Quali sono gli adempimenti richiesti?

I nuovi amministratori devono indicare il proprio indirizzo PEC in fase di iscrizione al Registro delle Imprese. **L'assenza di questo requisito comporterà il rifiuto della domanda di iscrizione**, con conseguenti ritardi operativi e possibili sanzioni future.

Fattura omessa o irregolare: approvate le specifiche tecniche

Dal 1.09.2024, la regolarizzazione delle fatture con la procedura di autofatturazione è stata sostituita dall'obbligo di comunicazione della violazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, per le violazioni commesse dal 1.09.2024, l'art. 2, c. 1, lett. d), n. 7) D.Lgs. 87/2024 ha sostituito l'art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997, prevedendo che il cessionario/committente:

- non è più obbligato a regolarizzare l'operazione versando l'imposta o la maggiore imposta mediante autofatturazione;

- è tenuto a segnalare la violazione all'Agenzia delle Entrate, entro il termine di 90 giorni, attraverso gli strumenti che sono messi a disposizione dalla stessa;
- in caso di mancata comunicazione dell'omissione o irregolarità all'Agenzia delle Entrate: è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro.

Fino a oggi, stante la mancata predisposizione degli strumenti necessari per poter comunicare l'omissione o l'irregolarità delle fatture, le modalità con cui il cessionario/committente poteva procedere alla sopra citata comunicazione/denuncia sono state fonte di incertezza (sul tema, è stata sostenuta la possibilità di comunicare via PEC all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del cedente/prestatore, i dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni/servizi, l'ammontare del corrispettivo, e l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta).

In occasione della pubblicazione della nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9), l'Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito le modalità con cui, a partire **dal 1.04.2025**, il cessionario/committente potrà comunicare l'eventuale mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente. In particolare, a tal fine, il cessionario o committente dovrà trasmettere un file XML con **codice TD29**, avendo cura di indicare i dati del cedente o prestatore (nel caso in cui questi dovessero coincidere con quelli del cessionario committente, il file verrebbe scartato).

Viceversa, il **codice TD20** (utilizzato per l'emissione della c.d. "autofattura denuncia") resterà ancora utilizzabile:

- in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a **inversione contabile** (art. 6, c. 9-bis D.Lgs. 471/1997);
- se, a fronte di un **acquisto intracomunitario** o di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue o di un acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non dovesse avere ricevuto la fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ovvero dovesse avere ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale (ex art. 46, c. 5 D.L. 331/1993).

In assenza di specifiche indicazioni, dovrebbe essere chiarita l'eventuale possibilità di **continuare a utilizzare il codice TD20 per le violazioni commesse dal 1.09.2024 al 31.03.2025**, in quanto riferito alle ipotesi di cui all'art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997 (in attesa di indicazioni ufficiali, per queste fattispecie si potrebbe pensare di effettuare la comunicazione utilizzando il codice TD20, senza versare la relativa Iva e senza gestire l'autofattura).

Infine, si segnala che, in occasione di una videoconferenza organizzata in data 5.02.2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la **decorrenza** del nuovo sistema sopra analizzato. In particolare in questa sede è stato precisato che:

- **la nuova formulazione normativa è applicabile alle violazioni (omesse/infedeli fatturazioni) commesse a partire dal 1.09.2024;**
- **al fine di individuare la disciplina applicabile, è necessario fare riferimento alla data di commissione della violazione realizzata dal cedente/prestatore.**

Coerentemente con quanto sopra, con riferimento a fatture omesse nel mese di maggio 2024, è stata riconosciuta la necessità di applicare la disciplina previgente (ovvero l'applicazione di una sanzione pari al 100% dell'imposta).

Auto in uso promiscuo: carburanti Green imponibili per i dipendenti

L'Agenzia delle Entrate si è espressa durante l'appuntamento 2025 di Telefisco, che si è svolta il 5 febbraio 2025, con riferimento all'assegnazione auto ad uso promiscuo ai lavoratori subordinati definendo imponibili in qualità di lavoro dipendente i rimborsi riconosciuti ai dipendenti per le ricariche effettuate in caso di auto elettrica.

Auto assegnate ad uso promiscuo - Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo al dipendente dal 1° gennaio 2025, concorrono a formare reddito imponibile (fringe benefit) nella misura dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci annualmente aggiornate. Il valore imponibile è determinato applicando le seguenti percentuali:

- 50%;
- 10% per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20 % per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Parrebbe dunque dover essere irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi compresi nei costi di percorrenza fissati dall'Aci, come ad esempio il carburante o l'energia elettrica che, a questi fini, è equiparata a benzina e diesel.

Rimborso spese per carburante - Già con l'interpello n. 477 del 2023 l'Agenzia delle Entrate aveva specificato che il sostenimento diretto o il rimborso analitico delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti per la ricarica delle auto aziendali elettriche o ibride assegnate ad uso promiscuo non genera ulteriore imponibile.

Tuttavia, nel corso di Telefisco è stato sottolineato che l'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientra tra i beni da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente e che, in ossequio al principio di "onnicomprendività", il consumo di energia non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.

Per questa ragione i rimborsi erogati al dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo sono da assoggettare a tassazione.

Doppia imposizione - Questa ultima interpretazione, restrittiva, fornita dall'amministrazione finanziaria determina l'obiettivo profilarsi di un rischio di doppia imposizione in capo al lavoratore dipendente, e pertanto di discriminazione tra le auto con motore endotermico e le auto a trazione elettrica.

Infatti, il nuovo meccanismo di "autofattura denuncia" decorre dal 1° settembre 2024, mentre le nuove specifiche tecniche sono state rilasciate solo ora e, oltre tutto, non hanno effetto immediato, bensì dal 1° aprile 2025. Resta quindi da comprendere quale sia (o quale avrebbe dovuto essere) il corretto comportamento da tenere nel frattempo. Si può ipotizzare il ricorso al vecchio tracciato, codice tipo documento TD20, ma da ciò discende la conseguenza che l'amministrazione finanziaria si aspetti il versamento dell'imposta, che invece non è più dovuta. In alternativa, poiché la norma prevede, da un lato, l'abolizione del precedente meccanismo e, dall'altro, l'introduzione di nuovi strumenti per ottemperare in base alle nuove regole, potrebbe essere possibile argomentare che, in attesa dell'effettiva operatività del TD29, non essendo materialmente possibile ottemperare, nulla debba essere fatto.

Certamente un chiarimento sul punto è urgente e, nel caso si abbia la sfortuna di incappare nella problematica proprio in questo lasso di tempo privo di strumenti e indicazioni, è quanto meno opportuno tutelarsi segnalando l'accaduto, via PEC, all'Agenzia delle Entrate.

Assegnazione agevolata di beni ai soci: nuova opportunità 2025

Riproposta dalla legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) l'assegnazione agevolata ai soci di taluni beni:

- **beni immobili diversi da quelli strumentali** per destinazione;
- **beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come strumentali** nell'attività dell'impresa.

L'agevolazione concerne la facoltà della società di **assegnare beni ai soci mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8%** ovvero pari al **10,5% per le società considerate "non operative" in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti** a quello in corso al momento dell'assegnazione.

Secondo l'articolo 1, comma 31, della L. n. 207/2024, in particolare, l'agevolazione è concessa a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, **alla data del 30 settembre 2024**, ovvero che siano stati iscritti entro il 31.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2024. Resta possibile utilizzare il valore catastale degli immobili, in luogo del valore normale, sia per la determinazione delle plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva, sia per la fiscalità del socio.

Sul piano operativo, le società che si avvalgono delle disposizioni della norma agevolativa devono versare:

- **il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.09.2025;**
- **la restante parte (40%) entro il 30.11.2025.**

Sanzioni per la ritardata emissione di una fattura

A quali sanzioni si può andare incontro in caso di ritardata emissione di fattura?

Le fatture differite (identificate attraverso il codice TD24), ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lett. a) del DPR 633/1972, devono essere inviate allo [SDI](#) entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e dove un documento idoneo (solitamente il documento di trasporto) attesta la consegna o la spedizione. L'Iva a debito, però, va inserita nella liquidazione del mese di consegna dei beni, documentato dal DDT.

Diversamente, le fatture immediate devono essere trasmesse entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Sanzioni per ritardata emissione di fattura elettronica

Violazione	Sanzione
<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'Iva o all'individuazione di prodotti determinati; • Nei documenti o nei registri, viene indicata un'imposta inferiore a quella dovuta 	Dal 90 al 180% dell'imposta. Se la violazione non ha comportato modifiche sulla liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000
<ul style="list-style-type: none"> • Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, DPR. 633/1972 	Compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, la sanzione va da un minimo di

	euro 250 ad un massimo di euro 2.000
<ul style="list-style-type: none"> • mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali; • omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali 	100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. Se non si rilevano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punibile con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000

Regolarizzazione in caso di ritardata emissione di fattura elettronica

La tardiva emissione della fattura può essere regolarizzata attraverso il ravvedimento operoso, versando la sanzione ridotta pari a:

- 1/9 del minimo se si provvede a regolarizzare gli errori e le omissioni entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore o nel caso in cui si regolarizzi l'omissione e l'errore commesso in dichiarazione entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- 1/8 del minimo se si regolarizza l'errore o l'omissione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro un anno dall'omissione o dall'errore se non è prevista dichiarazione periodica.

Agevolazione prima casa: esteso a due anni il termine entro il quale rivendere l'immobile preposseduto, per i rogiti dal 1° gennaio 2024

La legge di bilancio 2025 è intervenuta sulla disposizione originaria nella quale prima si aveva un anno di tempo per rivendere la ex prima casa, e acquistarne un'altra con la stessa agevolazione, raddoppiando il termine a due anni entro cui procedere. Con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il termine di 2 anni non riguarda solo gli atti stipulati dal 1° gennaio 2025, ma tutti i casi in cui al momento dell'entrata in vigore della nuova norma, era in corso il vecchio termine di un anno. Il nuovo termine di 2 anni si applica, quindi, a tutti i rogiti intervenuti dal 1° gennaio 2024 in poi.

Mail dipendenti: illegittimi controlli retroattivi

Nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 807 del 13 gennaio 2025 vengono chiariti ulteriormente i vincoli che la normativa del lavoro e il Regolamento sulla privacy pongono ai datori di lavoro in merito all'utilizzo dei dispositivi elettronici aziendali. La nuova pronuncia si occupa in particolare di un caso di licenziamento a seguito di indagini sul pc di un dipendente a causa di fondati sospetti di attività illecita. La Suprema corte conferma la decisione di merito sottolineando che è vietato il controllo sui periodi precedenti il sospetto, per cui le eventuali informazioni acquisite non sono utilizzabili a fini di una contestazione disciplinare verso il dipendente.

DVR per le aziende

Cos'è il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)?

Il DVR, acronimo di Documento di Valutazione dei Rischi, è un documento dove vengono analizzati e valutati tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori all'interno di un'azienda.

Questo documento **non è opzionale**, ma è richiesto ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Il suo scopo è semplice e preciso: aiuta a identificare i potenziali pericoli presenti e le misure di prevenzione e protezione necessarie per evitare incidenti sul lavoro e malattie professionali.

Perché sia valido, il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro, che è il responsabile della sicurezza dei propri dipendenti.

Questo non vuol dire che il datore di lavoro debba lavorare in completa autonomia: se vuole, infatti, può avvalersi dell'assistenza di professionisti della prevenzione e della protezione come il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e il Medico Competente nella stesura del DVR.

Il DVR: è obbligatorio?

La risposta a questa domanda è solo una: **SI**, il DVR è obbligatorio per tutte le aziende in cui è presente almeno un lavoratore.

Come abbiamo già detto nelle righe precedenti, questo documento è essenziale per garantire la sicurezza dei dipendenti e prevenire incidenti sul lavoro e la mancata redazione è considerata una grave violazione e può comportare sanzioni particolarmente severe per il datore di lavoro.

Secondo il D.Lgs. 81/2008, la mancata valutazione dei rischi è sanzionabile con

- **L'arresto da 3 a 6 mesi**
- **Un'ammenda da € 2.500**

Inoltre, le autorità di controllo possono sospendere l'attività dell'azienda fino a quando non viene redatto il DVR. In aggiunta a questo, va ricordato e ribadito che il DVR deve essere aggiornato periodicamente di modo che possa tenere conto dei cambiamenti nell'organizzazione aziendale e nelle attività lavorative e prevenire nuovi eventuali rischi a essi connessi.

A cosa serve il DVR e cosa deve contenere?

Il DVR ha lo scopo di identificare i rischi presenti nell'ambiente di lavoro e di individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per evitare incidenti e malattie professionali.

Questo documento deve contenere una valutazione dettagliata dei rischi specifici legati alle attività svolte dall'azienda.

Tra i contenuti essenziali del DVR ci sono:

- Descrizione dell'azienda, inclusa l'anagrafica aziendale e l'organigramma della sicurezza
- Individuazione dei pericoli e dei rischi associati a ciascuna attività lavorative
- Valutazione quantitativa e qualitativa dei rischi
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare
- Elenco delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale necessari
- Programma di miglioramento della sicurezza nel tempo
- Indicazione delle figure responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

È importante sottolineare che il DVR deve essere chiaro, completo e specifico per garantire la massima efficacia nella prevenzione degli incidenti sul lavoro

Chi redige il DVR?

Come accennato in precedenza, il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro.

Nel caso in cui venga ritenuto opportuno, è possibile avvalersi dell'assistenza di professionisti della prevenzione e della protezione come il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e il Medico Competente.

Nello specifico, il SPP può fornire supporto nella valutazione dei rischi, nella redazione del DVR e nell'ottimizzazione dei processi aziendali per ridurre i rischi e migliorare la sicurezza sul lavoro.

Il Medico Competente, invece, può contribuire nella valutazione dei rischi specifici legati alla salute dei lavoratori e fornire consulenza sulla sorveglianza sanitaria.

La redazione del DVR richiede un'analisi approfondita delle attività lavorative e dei potenziali rischi associati; quindi, è sempre consigliabile effettuare un sopralluogo in azienda per acquisire tutte le informazioni necessarie per la stesura del documento.

Dove deve essere custodito il DVR?

Il DVR deve essere custodito presso la sede dell'azienda in modo da essere facilmente accessibile per i lavoratori e le autorità di controllo.

È importante assicurarsi che il DVR sia sempre aggiornato e disponibile per la consultazione.

Cosa significa "Data Certa" nel DVR?

Questa dicitura significa che il documento, una volta ultimato, deve essere firmato e datato dal datore di lavoro.

Perché? Perché solo così si può attestare che il documento è stato redatto in conformità alle normative vigenti e che il datore di lavoro è consapevole delle responsabilità connesse alla sicurezza dei lavoratori.

In più, la data certa del DVR è fondamentale per dimostrare che il DDL ha adempiuto agli obblighi di valutazione dei rischi e che il documento è stato redatto prima di eventuali incidenti o infortuni sul lavoro.

Invio mensile dei modelli Intrastat solo per acquisti di beni > euro 350.000

Secondo la determinazione n. 493869 del 23/12/2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (che supera il precedente provvedimento n. 194409 del 25/09/2017), i soggetti passivi presentano il modello “INTRA 2-bis”, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni sia:

- per almeno uno dei quattro trimestri precedenti,
- uguale o superiore a 350.000 euro.

Pertanto, supponendo che i primi tre trimestri del 2024 non presentassero importi per acquisti intracomunitari superiori al quarto (il quale risulta comunque inferiore a 350.000 euro), si può ritenere che non vi sia alcun obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi in esame per i tre mesi del primo trimestre 2025. Quanto detto proprio in considerazione del mancato superamento, nei quattro trimestri precedenti al suddetto primo del 2025, della soglia che porta all’obbligatorietà di presentazione dei modelli Intrastat.

Diversamente, per le prestazioni di servizi ricevute, il relativo modello (“INTRA 2-quater”) andrà presentato mensilmente se l’ammontare totale trimestrale delle medesime, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

Da notare in ogni caso che le soglie operano in maniera indipendente, per cui la verifica in ordine al loro superamento andrà effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni: il fatto che venga oltrepassata la soglia per una singola categoria non incide pertanto sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

Si ricorda invece che, con riferimento alle operazioni attive, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 22/02/2010, gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: IN VIGORE IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE – R.E.N.T. RI

INTRODUZIONE

Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto n 59 del 4 aprile 2023** (“Decreto Rentri”) recante la disciplina del **sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità**. Con comunicato⁸ del MASE è stato spiegato come il **provvedimento oltre ad assicurare l’attività di controllo sui rifiuti, mette a disposizione di imprese e settore pubblico** dati, servizi e informazioni, e promuove l’economia circolare e il recupero di materia.

⁸ Comunicato del 3 giugno 2023.

Per il R.E.N.T. Ri, in vigore già dal 15 giugno 2023, è previsto un ampio periodo di transizione, così che i soggetti obbligati hanno potuto aderirvi in un arco temporale che andava dai 18 ai 30 mesi. Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese: dai 100 euro, ai 15 euro per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai 60 euro ai 10 euro.

In generale, sono state previste modalità di **adempimento più semplici rispetto al passato**, con la possibilità che i nuovi formulari digitali possano essere esibiti durante il trasporto anche su dispositivi mobili.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le novità di tale registro.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa è il Registro Nazionale Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri) e come si articola?**
2. **Chi è tenuto ad iscriversi al Registro?**
3. **Che cosa è il registro cronologico di carico e scarico** dei rifiuti?
4. **Quali sono le tempistiche di iscrizione al Registro?**
5. **Quali sono gli obblighi** che scattano **dal momento dell'iscrizione?**
6. **In cosa** consiste la **possibilità di delega?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COSA È IL REGISTRO NAZIONALE TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (R.E.N.T.Ri) E COME SI ARTICOLA?

R.1. Il R.E.N.T.Ri si articola in **procedure** e **strumenti integrati** nella nuova **piattaforma telematica**.

Il modello di gestione digitale prevede:

- ◆ l'emissione dei **Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR)** per il trasporto; e
- ◆ la tenuta dei **registri cronologici di carico e scarico**.

Il R.E.N.T.Ri consente la dematerializzazione della documentazione cartacea al fine di migliorare il sistema di tracciabilità dei rifiuti e i controlli di sicurezza.



Per i **soggetti non obbligati all'iscrizione** al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti **adempimenti** potranno continuare a essere assolti tramite i **formati cartacei**.

Il R.E.N.T.Ri è gestito dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** e utilizza la piattaforma dell'Albo nazionale gestori ambientali connessa alla rete telematica delle Camere di commercio.

È articolato in **due sezioni**:

- ◆ una sezione **Anagrafica**, che riporta i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

- ◆ una sezione **Tracciabilità**, che riporta i dati relativi agli adempimenti e i dati relativi ai sistemi di geolocalizzazione; si tratta, in sostanza, dei dati annotati nei registri cronologici di carico e scarico e nei formulari di identificazione rifiuti (FIR)⁹.

D.2. CHI È TENUTO AD ISCRIVERSI AL REGISTRO?

R.2. Sono tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di seguito indicati¹⁰:

- ◆ gli **enti** e le **imprese** che effettuano il **trattamento dei rifiuti**;
- ◆ i **produttori di rifiuti pericolosi**¹¹;
- ◆ gli **enti** e le **imprese** che **raccolgono** o **trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi**;
- ◆ i **Consorzi** istituiti per il **recupero** e il **riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti**;
- ◆ con riferimento ai **rifiuti non pericolosi, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti**¹²

I **soggetti non obbligati**, o per i quali non decorre ancora l'obbligo, **possono iscriversi** al R.E.N.T.Ri **volontariamente**.



Ai **soggetti iscritti** al R.E.N.T.Ri è data la facoltà in qualsiasi momento di procedere alla **cancellazione**, con effetto a partire **dall'anno solare successivo**¹³.

Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al R.E.N.T.Ri gli imprenditori agricoli¹⁴ che non producono rifiuti pericolosi.

D.3. CHE COSA SONO IL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI E IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO?

R.3. Con il Decreto RENTRI sono stati approvati anche due nuovi modelli:

- ◆ Il **registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti**¹⁵, come previsto nell'Allegato I¹⁶;
- ◆ Il **formulario di identificazione del rifiuto**¹⁷, come previsto nell'Allegato II¹⁸.

I nuovi modelli sono utilizzati in **formato cartaceo** dai **soggetti non obbligati all'iscrizione alla piattaforma**, mentre i **soggetti obbligati** all'iscrizione devono utilizzarli in **formato digitale**, a partire dalla data d'iscrizione, per inviare al R.E.N.T.Ri i dati sulle movimentazioni di rifiuti.

⁹ Da tenere presente che il comma 2, dell'articolo 18, del D.M. n. 59/2023 prevede una ulteriore apposita sezione per i soggetti delegati, attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative di cui all'articolo 21 dello stesso Decreto.

¹⁰ Di cui all'articolo 6 del Decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019.

¹¹ Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9.

¹² I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del Decreto legislativo n. 152 del 2006.

¹³ Art. 12, comma 6.

¹⁴ Di cui all'articolo 2135 c.c.

¹⁵ Di cui all'articolo 190, comma 2, del Decreto legislativo n. 152 del 2006.

¹⁶ Decreto n 59 del 4 aprile 2023.

¹⁷ Di cui all'articolo 193, comma 1, del Decreto legislativo n. 152 del 2006.

¹⁸ Decreto n 59 del 4 aprile 2023.

I formulari digitali sono visualizzati anche su dispositivi mobili durante il trasporto.



I) IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il registro di carico e scarico è lo strumento che rappresenta la **base documentale della tracciabilità dei rifiuti** in quanto in esso devono essere riportati - in ordine cronologico - **tutti i movimenti di carico e scarico dei rifiuti effettuati**. Nello specifico:

IL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI	
CARICO	SCARICO
Quando si produce un rifiuto in azienda . Tale produzione deve essere registrata sul registro entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e quindi dalla collocazione dello stesso nel deposito temporaneo.	Quando il rifiuto prodotto viene consegnato ad un trasportatore e quindi esce dall'unità produttiva . Anche in questo caso è obbligatorio annotare sul registro lo scarico entro 10 giorni dal ritiro, avendo l'accortezza di indicare il numero di formulario e i riferimenti delle operazioni di carico a cui lo scarico fa riferimento

Con il Decreto RENTRI, viene invece **approvato un nuovo modello di trasmissione dei dati**.

Il Decreto RENTRI dispone infatti:

- ◆ **l'approvazione del modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti**¹⁹, e
- ◆ che in detto registro **"sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto"**.

Il registro cronologico di carico e scarico deve essere **tenuto dai soggetti individuati dalla norma**²⁰, **secondo le seguenti modalità**:

- ◆ **sino alla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri, in modalità cartacea**, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle Camere di

¹⁹ Previsto dall'articolo 190 del D.Lgs. n. 152/2006.

²⁰ Di cui all'articolo 190, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;

- ◆ **a partire dalla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri, in modalità digitale**, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il R.E.N.T.Ri, nel rispetto delle disposizioni indicate.

Per quanto riguarda la **compilazione del modello in modalità digitale**, il Regolamento dispone che:

- ◆ le **registrazioni siano rese consultabili agli organi di controllo** con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al R.E.N.T.Ri, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
- ◆ i **numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili** e garantiscono l'identificabilità dell'utente;
- ◆ **qualunque rettifica alle registrazioni viene memorizzata con l'identificativo dell'utente** che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;
- ◆ i **sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale**.

Il registro cronologico va **tenuto**:

- ◆ **in modalità digitale**; o
- ◆ per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20 che regola i Servizi di supporto alla transizione digitale per i singoli operatori al fine di agevolare l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi del Regolamento R.E.N.T.Ri (art. 4, comma 4).

OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO IN FORMATO DIGITALE	
SCADENZE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO IN MODALITÀ DIGITALE	DATA PER LA TENUTA IN FORMATO DIGITALE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO ²¹
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI

Si segnala che con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica [n. 251](#) del 19 dicembre 2023 vengono **definite le modalità di compilazione**; in particolare, le modalità operative sono indicate [nell'allegato I](#) del citato Decreto oltre alle [successive integrazioni](#) pubblicate nel sito ministeriale dedicato.

²¹ Art. 4, comma 3, lettera b, Decreto n 59 del 4 aprile 2023 ("Decreto Rentri").

II) IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è il **documento che deve accompagnare il rifiuto dal momento in cui esso esce dall'unità produttiva in cui è stato prodotto, fino alla consegna al destinatario**. Il formulario di identificazione deve essere emesso per ogni tipo di rifiuto trasportato, per ogni produttore o detentore di tale rifiuto e per ogni operazione di recupero o smaltimento cui esso è destinato.

Il Decreto RENTRI detta la disciplina di tale formulario, approvando, in particolare, un nuovo modello e distinguendo:

- ◆ un formulario “cartaceo”; ed
- ◆ un formulario “digitale”.

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
CARTACEO ²²	DIGITALE
<p>I produttori di rifiuti non iscritti al R.E.N.T.Ri tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.</p> <p>Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è generato conformemente ai modelli di cui all'Allegato II; ◆ è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il R.E.N.T.Ri; ◆ è stampato su moduli A4; ◆ è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il 	<p>Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è un documento informatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ emesso e gestito in modalità digitale, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20; ◆ che va vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il R.E.N.T.Ri che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle Camere di Commercio; ◆ viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto²³.

²² Dal 4 novembre, come da [comunicato](#), gli operatori possono stampare, dall'area pubblica del sito RENTRI, il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.

I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.

Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all'iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo.

Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.

I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI. Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.

²³ La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto va effettuata mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente.

<p>detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore.</p> <p>La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ consegna diretta da parte del trasportatore; ◆ posta elettronica certificata (PEC) da parte del trasportatore; ◆ i servizi specifici resi disponibili dal R.E.N.T.Ri. 	<p>Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ va accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto; oppure ◆ va garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili.
--	--



La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del R.E.N.T.Ri²⁴.

OBBLIGO DI EMISSIONE DEL FIR IN FORMATO DIGITALE	
<p>Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale</p>	<p>a decorrere dal 13 febbraio 2026</p>



Si segnala che anche per le **modalità di compilazione del FIR** si fa riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica [n. 251](#) del 19 dicembre 2023 e in particolare all' [allegato II](#) del Decreto.

D.4. QUALI SONO LE TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO?

R.4. Il R.E.N.T.Ri avrà un **avvio graduale**.

È previsto un periodo **transitorio più ampio, con adesioni scaglionate nell'arco di 18-30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento**, a seconda delle dimensioni delle aziende. Le prime iscrizioni, riservate ai produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi **con più di 50 dipendenti**, inizieranno solo **a partire da dicembre 2024**.

²⁴ Consente di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del Decreto legislativo n. 152 del 2006.

A decorrere dal 15 giugno 2023 (data di entrata in vigore del D.M. n. 59/2023), l'iscrizione al RENTRI avverrà secondo le seguenti tempistiche:

TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO	
<p>DAL 15 DICEMBRE 2024 ed entro i sessanta giorni successivi (13 febbraio 2025)</p>	<p>Dovranno iscriversi gli operatori, rientranti nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, ◆ trasportatori e intermediari di rifiuti, ◆ imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi. <p>Dal 13 febbraio 2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.</p> <p>Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.</p>
<p>DAL 15 GIUGNO 2025 ed entro i sessanta giorni successivi (14 agosto 2025)</p>	enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti
<p>DAL 15 DICEMBRE 2025 ed entro i sessanta giorni successivi (13 febbraio 2026)</p>	per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi



Il **numero dei dipendenti** dovrà essere calcolato in base al numero degli stessi presenti al **31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.**

Nel caso in cui un **operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze indicate** sopra, **l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.**

D.5. QUALI SONO GLI OBBLIGHI CHE SCATTANO DAL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE?

R.5. A seguito dell'iscrizione nel Registro, i soggetti tenuti all'iscrizione devono:

- ◆ versare i **contributi annuali** e i **diritti di segreteria**, a copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del Registro;
- ◆ **trasmettere al R.E.N.T.Ri** - con cadenza mensile - i **dati contenuti nel registro dei carico e scarico** e nei **formulari**;

- ◆ **garantire** la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti **di sistemi di geolocalizzazione**.

ADEMPIMENTI	
DIRITTI DI SEGRETERIA	<p>un diritto di segreteria, con riferimento ad ogni unità locale²⁵ soggetta all'obbligo di iscrizione.</p> <p>Lo stesso diritto viene anche previsto per ogni eventuale successiva variazione.</p>
CONTRIBUTI ANNUALI	<p>A copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del R.E.N.T.Ri, è previsto il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale. Sia il contributo annuale che il diritto di segreteria dovranno essere versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale, come sopra individuata.</p> <p>Il contributo annuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione; ◆ per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno. <p>L'importo del contributo annuale è diversificato e decrescente per le tre classi di utenti tenute all'iscrizione al R.E.N.T.Ri, previste dall'articolo 13, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati; ◆ gli enti o le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti; ◆ per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati all'iscrizione al Registro. Il numero di dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
TRASMISSIONE DATI	<p>A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvederanno alla trasmissione al R.E.N.T.Ri dei dati contenuti nel registro di carico e scarico secondo le modalità che sono state stabilite con il Decreto direttoriali n. 143 del 6 novembre 2023. Nello specifico, il Decreto ha individuato con apposito documento operativo le modalità operative di seguito indicate:</p>

²⁵ Per "unità locale" si intende: (I) una **sede operativa**, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio; oppure (II) una **sede amministrativa o gestionale**, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a)²⁶; ◆ Istruzioni per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b)²⁷; ◆ Requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c)²⁸; ◆ Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l'assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g)²⁹.
GEOLOCALIZZAZIONE	<p>i soggetti obbligati all'iscrizione al R.E.N.T.Ri che trasportano rifiuti speciali pericolosi devono garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato. In particolare, il Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024 ha individuato le caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell'autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente; ◆ il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall'autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto; ◆ i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati; ◆ i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore. <p>Le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili, a decorrere dal 12 febbraio 2027³⁰.</p>

²⁶ Le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

²⁷ le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalità perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;

²⁸ I requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;

²⁹ le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20 (Servizi di supporto alla transizione digitale).

³⁰ Dodicesimo mese dalla data di cui all'articolo 13, comma 1 lettera c) del D.M. 4 aprile 2023, n.59 e con l e con modalità che verranno indicate con un successivo Decreto



I diritti di segreteria, il contributo annuale dovranno essere corrisposti con le modalità di pagamento previste per le pubbliche amministrazioni (PagoPA).

I **contributi** sono **definiti nella misura riportata nella Tabella I all'Allegato III del Decreto**, che si riporta di seguito:

SOGGETTI OBBLIGATI	DIRITTI DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE 1° anno	CONTRIBUTO ANNUALE Anni successivi al 1°
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti , e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi incluse le imprese di autotrasporto operanti nel settore rifiuti	10 euro	100 euro	60 euro
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti	10 euro	50 euro	30 euro
per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi	10 euro	15 euro	10 euro

Con apposito [Decreto n. 254](#) del 12 dicembre 2024 sono stati pubblicati i seguenti manuali³¹:

DOCUMENTI UTILI
Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto;
Manuale per l'emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto
Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori
Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati
Manuale per l'accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione

³¹ ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59.

D.6. IN COSA CONSISTE LA POSSIBILITÀ DI DELEGA?

R.6. Tra le note positive di questa riforma, si segnala **la possibilità di delegare per gli adempimenti alle associazioni imprenditoriali e alle loro società di servizi**, oppure al **gestore del servizio della raccolta**. Disposizione fondamentale per le aziende, che potranno continuare ad assolvere ai nuovi obblighi avvalendosi di tali soggetti. I produttori iniziali di rifiuti - anche per le attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, al momento dell'iscrizione o anche in una fase successiva - potranno delegare le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di loro diretta emanazione al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento R.E.N.T.Ri, rimanendo, tuttavia, "responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema". A tal fine, i soggetti delegati, pertanto, dovranno:

- ◆ iscriversi al R.E.N.T.Ri in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti;
- ◆ trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite dal regolamento.

Lo Studio è aperto ogni mattina dalle ore 9 alle ore 13, ogni POMERIGGIO siamo chiusi.

Studio commerciale Baroncelli srl Stp - Iscritta al nr. 1 sez. stp dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato ari presso il Tribunale di Prato. Sede legale: Piazzetta Enrico Caruso 5 – 51031 Agliana Pistoia CF RI PI 01807760473